

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
E
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITÀ DEL
LAZIO

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Rocco Pinneri, con Uffici nella sede di Via Frangipane, 41 – 00184 Roma, da ora in poi denominato USR Lazio;

E

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, rappresentato dal Presidente pro tempore Prof. Stefano Ubertini, Rettore dell'Università della Tuscia, con uffici nella sede di Via S. Maria in Gradi n. 4, da ora in poi denominato CRUL;

VISTO E PREMESSO CHE

- il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 “Regolamento concernente: Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della L. 244/2007”, all’art.13, comma 1, stabilisce che la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università;
- il D.M. del 30 settembre 2011, recante i “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, all’allegato B, prevede nel percorso didattico un periodo di tirocinio, diversificato per ordine e grado di scuola, da svolgersi esclusivamente presso le istituzioni scolastiche;
- il D.M. del 30 settembre 2011, art. 2, comma 2, lett. e), prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell’elenco di cui all’art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto;
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, stabilisce le “modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio”;
- fatte salve diverse disposizioni, anche transitorie, il D.M. del 30 settembre 2011, all’allegato B, prevede che le attività di tirocinio presso le istituzioni siano seguite dal tutor dei tirocinanti e che quest’ultimo sia individuato dal Dirigente Scolastico fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:
 - docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;

- docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 6, prevede che i tirocinanti possono richiedere di espletare le attività di tirocinio presso l'istituto dove prestano servizio, anche se non accreditato a tale scopo, in deroga a quanto previsto dallo stesso decreto, purché nell'istituto interessato vi sia la disponibilità di un tutor dei tirocinanti che abbia i requisiti richiesti e si riscontri la disponibilità di accoglimento del corsista tirocinante;
- il D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, all'art 8, comma 3, stabilisce che nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12, comma 1, del succitato D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, gli Atenei riconoscano alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi;

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO QUADRO

ART. 1

Gli Istituti scolastici accreditati presso l'USR Lazio quali sedi di Tirocinio ai sensi del D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, sono da considerarsi convenzionate con le sedi universitarie del Lazio rappresentate nel CRUL che svolgono i percorsi di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per ogni ordine e grado scolastico, per quel che concerne l'espletamento delle attività formative di Tirocinio Diretto (150 ore) e di parte del Tirocinio indiretto (25 ore), come previsto nel D.M. 30 settembre 2011 e specificatamente descritto nell'allegato B (art. 2) dello stesso, fermo restando il permanere dei requisiti che hanno portato all'accreditamento degli istituti.

ART. 2

Quanto all'Art. 1 si applica anche alle sedi di cui al D.M. n. 93 del 30 novembre 2012, art. 6. In questo caso, per le sedi non accreditate, il/la corsista tirocinante deve produrre certificazione o autocertificazione ai sensi di legge attestante lo svolgimento del servizio nella sede indicata per il tirocinio in una delle fattispecie previste dal citato D.M. 93/2012, all'art. 6, comma 1, lettera a e b. Tale documentazione deve essere consegnata all'Ateneo nel quale il/la corsista frequenta il corso.

ART. 3

Gli Istituti scolastici di cui all'Art. 1 e all'Art 2. potranno accogliere o non accogliere i/le corsisti/e tirocinanti. La Convenzione tra l'Ateneo e l'Istituto scolastico diviene operativa solo a seguito della firma congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e del Direttore del Corso, del Progetto o Patto Formativo di cui all'Art, 3.

ART. 4

L'Ateneo e l'Istituto scolastico interessato devono redigere un apposito Progetto o patto Formativo per ciascun/a corsista tirocinante accolto/a. Sarà cura dell'Ateneo inviare all'Istituto scolastico accogliente, una volta verificata la disponibilità, il Progetto o Patto Formativo con la richiesta di firma del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci. Il Progetto o patto Formativo deve contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono, e-mail del/della corsista tirocinante;
2. indicazione dell'ordine e del grado scolastico per il quale il/la corsista tirocinante frequenta il corso di specializzazione e deve svolgere il relativo tirocinio;

3. il nome dell'Istituto scolastico (nome della sede centrale, anche se svolge il tirocinio in uno dei plessi dell'istituto);
4. l'indicazione del tutor del/i tirocinante/i della scuola assegnato dal Dirigente Scolastico;
5. indicazione del periodo di svolgimento del tirocinio;
6. indicazione delle polizze assicurative dell'Ateneo e periodo di validità (dal/al) delle stesse a copertura dell'attività svolta, ai sensi della normativa vigente in materia;
7. descrizione sintetica del tirocinio che deve essere svolto dal/dalla corsista tirocinante (la descrizione, oltre alla strutturazione del percorso deve almeno indicare: a) finalità, obiettivi, contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio; obblighi del tirocinante; compiti del tutor dei tirocinanti della scuola);
8. data e firma del Dirigente scolastico o di chi ne fa le veci;
9. data e firma del Direttore del corso o di chi ne fa le veci (es Coordinatore Didattico).

Fatte salve altre modalità procedurali adottate dalle singoli sedi universitarie in accordo con gli Istituti scolastici, in linea generale la compilazione dei punti 1, 2, 5, 6, 7, 9 è a cura dell'Ateneo proponente, mentre la compilazione dei punti 3, 4 e 8 sono a cura dell'Istituto Scolastico.

ART. 5

Ogni singolo Ateneo si impegna a corrispondere agli Istituti Scolastici accoglienti un contributo per ciascun/a corsista tirocinante accolto/a. Tale contributo è concordato per ogni Ciclo di specializzazione dagli Atenei del Lazio nel rispetto dell'art. 3, comma 1, lettera e), del DM 1° dicembre 2016 n. 948.

ART. 6

Il presente accordo quadro si applica a partire dal VI Ciclo, ha validità per due anni a decorrere dalla stipula dello stesso, successivamente rinnovabile e si intende esteso anche agli Istituti Scolastici che procederanno a futuri accreditamenti.

Roma, Viterbo 25 gennaio 2022

Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico per il Lazio

Dott. Rocco Pinneri

Il Presidente
del Comitato Regionale di Coordinamento
delle Università del Lazio

Prof. Stefano Ubertini